

Assicurazione per i proprietari di fabbricati civili e amministratori di stabili



DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: “GLOBALE FABBRICATI”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il fabbricato, il suo amministratore e i proprietari o inquilini delle abitazioni.



Che cosa è assicurato?

AXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito AXA) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata), salvo eventuali limiti di indennizzo.

Il prodotto Globale Fabbricati è articolato in sezioni, all'interno di ciascuna sezione si distinguono le garanzie obbligatorie da quelle opzionali.

La sezione che segue prevede due garanzie base sempre obbligatorie e non acquistabili separatamente.

Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità civile (R.C.T./R.C.O.)

- ✓ **Incendio:** Danni materiali e diretti al fabbricato e alle sue pertinenze, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.
- ✓ **Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.)** Danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della proprietà del fabbricato e della conduzione delle parti comuni. È coperta la responsabilità civile per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, per morte o invalidità permanente.

Per ampliare le coperture di base Incendio e Responsabilità civile è possibile acquistare le seguenti garanzie opzionali con premio aggiuntivo:

- ✓ **Eventi atmosferici scelta base**
- ✓ **Eventi atmosferici scelta estesa**
- ✓ **Eventi atmosferici–estensione tende e tettoie**
- ✓ **Acqua piovana**
- ✓ **Acqua piovana-estensione infiltrazione dal tetto e/o dalle terrazze**
- ✓ **Fenomeno elettrico**
- ✓ **Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio**
- ✓ **Spese di demolizione e sgombero-in aumento**
- ✓ **Rottura lastre-in aumento**
- ✓ **Pannelli Solari e/o Fotovoltaici**
- ✓ **Contenuto delle abitazioni**
- ✓ **Differenziale Storico Artistico**
- ✓ **Terremoto**
- ✓ **Terremoto Pannelli Solari e/o Fotovoltaici**
- ✓ **Inondazioni, Alluvioni**
- ✓ **RC Conduzione Locali**



Che cosa è assicurato?

Nelle seguenti sezioni del contratto possono essere acquistate ulteriori garanzie opzionali non obbligatorie (con pagamento di premio aggiuntivo):

Sezione Danni da acqua

- ✓ Danni da acqua (danni al Fabbricato e a Terzi)
- ✓ Eccessivo consumo d'acqua
- ✓ Ricerca e riparazione guasti (inclusi tubi interrati)

Sezione Guasti agli Impianti

- ✓ Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato

Sezione RC Amministratore Condominio

- ✓ Responsabilità civile Amministratore di Condominio

Sezione Tutela Legale

- ✓ Tutela Legale - Garanzia Base
- ✓ Tutela Legale - Estensione Plus



Che cosa NON è assicurato?

Tutte le esclusioni previste dal contratto sono consultabili nelle Condizioni di Assicurazione, nei relativi capitoli denominati “Cosa non assicurato”, di seguito il dettaglio degli articoli e delle pagine di consultazione.

- ✗ **Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.):** art. 2.19 Esclusioni Garanzia Base Incendio, pag. 21 di 64; art. 2.20 Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile, pag. 22 di 64; art. 2.21 Ulteriori Esclusioni specifiche, pag. 23 di 64.
- ✗ **Sezione Danni da Acqua:** oltre a quanto indicato rispettivamente agli articoli 2.19 Esclusioni Garanzia Base Incendio e 2.20 Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile, valgono le esclusioni all'art. 3.4 Esclusioni Garanzia Danni da Acqua, pag. 35 di 64.
- ✗ **Sezione Guasti agli Impianti:** art.4.2 Esclusioni, pag. 38 di 64.
- ✗ **Sezione RC Amministratore Condominio:** art.5.2 Esclusioni, pag. 42 di 64.
- ✗ **Sezione Tutela Legale:** art. 6.6 Esclusioni, pag. 47 di 64.

Inoltre, non sono oggetto di copertura:

- ✗ i beni non assicurati e le garanzie non acquistate.
- ✗ i danni commessi con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Alle coperture assicurative, sia base che opzionali, sono applicati limiti di indennizzo, scoperti (indicati in percentuale del danno indennizzabile) e franchigie (indicate in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.
- ! Tutte le limitazioni previste dal contratto sono consultabili nelle Condizioni di Assicurazione nei relativi capitoli denominati "**Come mi assicuro**", e indicate nelle "Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie", di seguito il dettaglio con le pagine di consultazione.
- ! **Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.)**
Tabella 1- Garanzia Base Incendio, pag. 30 di 64.
Tabella 2- Garanzia Base Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T./R.C.O.), pag. 30 e 31 di 64.
Tabella 3- Ulteriori garanzie, pag. 31,32,33 di 64.
- ! **Sezione Danni da Acqua**
Tabella 1-Garanzia Danni da acqua, pag. 37 di 64.
Tabella 2-Ulteriori garanzie Danni da acqua, pag. 37 di 64.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Sezione Guasti agli Impianti**
Tabella 1- Garanzia Guasti agli impianti, pag. 40 di 64.
- ! **Sezione RC Amministratore Condominio**
Tabella 1- Garanzia RC Amministratore di condominio, pag. 44 di 64.
- ! **Sezione Tutela Legale**
Tabella 1- Garanzia Tutela legale, pag. 48 di 64.



Dove vale la copertura?

Le garanzie valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. Per la responsabilità civile verso terzi la garanzia è operante esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obbligo ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno**, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.



Quando e come devo pagare?

Il **Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza**. Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore. Nei contratti connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato pagato un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, AXA restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo che il cliente chieda di mantenere attiva la copertura assicurativa sino alla naturale scadenza contrattuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annuale. **La copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio**. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata o PEC **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale**. Se la polizza è stata stipulata online si ha, inoltre, il diritto di **recedere entro 14 giorni dal pagamento della polizza**.